



Comune di Catania

REGOLAMENTO

dei Contratti

Art. 1

Le procedure per la scelta dei contraenti privati e per la stipulazione dei contratti in materia di appalti di lavori, forniture, servizi, compravendita e alienazioni, locazioni, somministrazioni e transazioni sono disciplinate dal presente regolamento in conformità alle norme di legge vigenti.

Restano salve, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel Regolamento sulla trasparenza e nei Regolamenti del Servizio di Provveditorato ed Economato, e dei lavori, provviste e servizi da eseguire in economia.

Art. 2

La stipulazione dei contratti è preceduta da apposita deliberazione contenente l'indicazione del fine perseguito, dell'oggetto, del presumibile ammontare della spesa o dell'entrata, il criterio per la scelta del contraente, nonché l'approvazione del capitolato e degli eventuali elaborati tecnici e prospetti di spesa.

Nel caso in cui sia necessario provvedere alla pubblicazione di atti ed avvisi, o siano comunque richiesti forme di pubblicità, la deliberazione deve contenere l'impegno di spesa delle somme occorrenti, da mettere a disposizione del Provveditore Economo.

Art.3

I Dirigenti dei settori, nell'ambito delle rispettive competenze, propongono alla Giunta Municipale le deliberazioni di cui all' art. 2.

La Giunta Municipale adotta le deliberazioni relative ai contratti preceduti dai pubblici incanti, e quelle relative ai contratti che rientrano nella propria competenza come definita dalla legge, ivi compresi i contratti di prestazione di opera professionale ed artistica e quelli che, per il loro specifico contenuto, non possono essere preceduti da procedure di scelta dei contraenti privati.

Nei casi in cui la competenza a deliberare sia rimessa dalla legge al Consiglio Comunale, la Giunta Municipale delibera gli schemi di deliberazione, che devono essere corredati dai pareri previsti dall'art. 53 l.n. 142/1990, e li sottopone al Consiglio per l'adozione.

Il competente Ufficio del I° Settore Segreteria Generale provvede ad inviare gli schemi deliberati dalla Giunta alle Commissioni Consiliari per i pareri di legge.

Art. 4

Il Consiglio Comunale autorizza la Giunta Municipale ad esperire le procedure di gara diverse dai pubblici incanti, ai sensi dell'art. 78 l.r. n°10/1993.

Nel caso in cui siano state deliberate gare di appalto di lavori, forniture e servizi soggette alla disciplina prevista nei decreti legislativi n. 406/1991 e n. 358/1992 e, dopo l'invio dei relativi bandi per le pubblicazioni di legge, si renda necessario ed urgente assicurare lo svolgimento dei lavori o l'acquisizione dei servizi e delle forniture e non sia possibile attenersi ai tempi previsti per tali procedure, l'autorizzazione di cui al comma precedente non è necessaria.

In questo caso, la Giunta può provvedere a trattativa privata, ai sensi dell'art. 9 del D. Lgs. n.406/1991 e dell'art. 9 co. 5 e 6 D. Lgs. n. 358/1992, nei limiti di tempo e di spese strettamente necessari per fronteggiare la urgenza.

Art. 5

I bandi delle gare di appalto deliberate ai sensi degli articoli precedenti sono redatti dall'Ufficio Contratti e vengono approvati con provvedimento del Sindaco.

I bandi degli appalti che, in base all'importo, rientrano nella disciplina della C.E.E., devono essere sottoposti all'esame del Collegio di Difesa.

La lettera d) dell'art. 172 del Regolamento Organico del Comune è soppressa.

Art. 6

I contratti a seguito di pubblico incanto, licitazione privata appalto-concorso, trattativa privata, cottimo fiduciario ed i contratti di concessione, sono redatti in forma pubblica amministrativa, salvo quanto previsto nell'art. 6 del Regolamento sui lavori, provviste e servizi da eseguire in economia e nell'art. 11 del Regolamento del servizio di Economato e Provveditorato.

I contratti redatti in forma Pubblica amministrativa sono rogati dal Segretario Generale del Comune e sono stipulati dal Dirigente del Settore competente, quale rappresentante dell'Amministrazione.

I verbali di gara sono rogati dal Segretario Generale, o dal Dirigente dell'Ufficio Contratti.

I verbali redatti dal Dirigente dell'Ufficio Contratti non possono tenere luogo dei rispettivi contratti.

Art.7

L'Amministrazione si avvale di Notai di propria fiducia per i contratti diversi da quelli previsti dall'art. 97 O.R.E.L. In tali ipotesi, i Notai debbono inviare copia autentica dei contratti rogati al 1° Settore Segreteria Generale, che ne curerà la raccolta.

Le deliberazioni autorizzative debbono indicare la spesa presuntiva per imposte e per onorari notarili.

Qualora le spese siano previste a carico dei contraenti privati, questi hanno facoltà di indicare un Notaio di propria fiducia. Anche in questo caso si applica l'ultima parte del 1° comma del presente articolo.

Art. 8

Gli adempimenti susseguenti alle delibere che autorizzano le gare ed i contratti, sono di competenza dell' Ufficio Contratti.

L'Ufficio provvede alla redazione degli schemi dei contratti ed agli altri adempimenti preliminari alla stipula, compresa l'acquisizione dei documenti e certificati richiesti dalla legge e dai bandi.

Dopo la stipula, fermo restando quanto previsto dal successivo art.10, l'Ufficio trasmette copia dei contratti ai settori competenti per l'esecuzione.

Art. 9

I contratti di locazione sono stipulati mediante scrittura privata, sottoscritta per l'amministrazione dal Dirigente del Settore Patrimonio, e devono essere registrati nei modi di legge.

Il Dirigente del Settore Patrimonio provvede a tutti gli adempimenti e ne dà notizia, corredata da copia dell'atto registrato, al I° Settore Segreteria Generale, perché se ne faccia apposita raccolta.

Art.10

Sono fatte salve le modalità di stipulazione dei contratti disciplinati dai regolamenti indicati nel 2° co. dell'art. 1 del presente regolamento, ferma restando l'osservanza delle norme di legge sulle imposte di bollo e di registro.

I Dirigenti dei Settori competenti devono attenersi alle modalità previste nel 2° co. dell'articolo precedente.

Art. 11

I contratti devono essere inseriti nell'apposito repertorio dal Segretario Generale, che si avvale della collaborazione dell'Ufficio Contratti.

I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa debbono essere annotati nel repertorio giorno per giorno, in stretto ordine cronologico e senza lasciare spazi liberi, e devono essere registrati.

Il repertorio è soggetto alle vidimazioni iniziali e periodiche, previste dalla legge.

Di ciascun contratto deve essere formato apposito fascicolo in ordine cronologico, contenente anche tutti gli atti ed i documenti delle procedure.

Art . 12

I contratti devono essere stipulati sotto l'osservanza delle disposizioni della legge notarile, anche per quanto attiene ai termini ed agli allegati.

Art.13

I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono soggetti all'applicazione dei diritti di Segreteria, nei modi di legge.

La riscossione dei diritti è obbligatoria. L'Ufficiale rogante partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di Segreteria secondo quanto stabilito dalla legge.

Art. 14

Le spese necessarie per la stipulazione, il bollo e la registrazione dei contratti e quelle per i diritti di Segreteria sono a carico del contraente privato, salvo che risulti diversamente dal titolo.

Art. 15

All'atto della stipula dei contratti riguardanti lavori pubblici, forniture o servizi, il contraente privato deve costituire la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 50 l.r. n°10/1993, come sostituito dall'art. 152, 8° co. l.r. n°26/1993.

Art. 16

La stipula dei contratti di cui all'articolo precedente deve effettuarsi entro giorni venti dalla conclusione delle gare di appalto.

Nel caso di mancata presentazione dell'aggiudicatario, il Dirigente dell'Ufficio Contratti intima allo stesso di provvedere, assegnandogli un termine non superiore a giorni quindici ed avvertendolo che, in difetto, si provvederà alla stipula del contratto con il concorrente che segue nella graduatoria della gara, salvo il risarcimento dei danni.

Il Dirigente dell'Ufficio promuove gli atti necessari ad incamerare la cauzione e ad irrogare le sanzioni previste dalla legge e segnala all'Amministrazione, sentiti gli uffici interessati, gli eventuali elementi di maggiore danno per cui chiedere il risarcimento.

Art. 17

In ciascun contratto deve essere indicato il domicilio eletto dalla controparte per le comunicazioni e notificazioni da effettuarsi da parte dell'Amministrazione.

Dette comunicazioni debbono effettuarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o con consegna diretta all'interessato o a persona dallo stesso indicata nel contratto, che ne rilascia ricevuta datata e firmata.

Sono fatti salvi i casi nei quali la legge richiede la notificazione tramite ufficiale giudiziario.